

Documento di consultazione sullo schema di Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM

Premessa e base normativa

REGOLAMENTO (UE) 2019/2033

In riferimento al Regolamento 2019/2033 si menzionano:

- Articolo 8 (Verifica del capitale del gruppo), comma 1: *“In deroga all’articolo 7, le autorità competenti possono autorizzare l’applicazione del presente articolo nel caso di **strutture di gruppo considerate sufficientemente semplici**, a condizione che non vi siano rischi significativi per i clienti o per il mercato derivanti dal gruppo di imprese di investimento nel suo complesso che altrimenti richiederebbero una vigilanza su base consolidata. Le autorità competenti informano l’ABE quando autorizzano l’applicazione del presente articolo”*

D.LGS. 127/1991

In riferimento al Decreto Legislativo 127 del 1991 si menziona:

- Art. 27 (Casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato), comma 1: *“Non sono soggette all’obbligo indicato nell’art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, ((su base consolidata,)) per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio”*

CODICE CIVILE

In riferimento al Codice Civile e alla relativa disciplina della direzione e coordinamento si menzionano:

- Art. 2497-bis (Pubblicità): **“La società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo. È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo ovvero l’iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.”**
- Art. 2497-sexies (Presunzioni): *“Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359”*
- Art. 2359 (Società controllate e società collegate): *“Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”*

D.LGS. 58/1998 (“TUF”)

In riferimento al TUF si menziona:

- Art. 11 (Composizione del gruppo), comma 1, lettera a): “*La Banca d'Italia, sentita la Consob: a) determina la nozione di **gruppo rilevante** ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f)*”

Analisi e proposte di modifica

Per quanto citato in precedenza si propone di specificare nel regolamento in oggetto quanto segue:

- Per i gruppi al di sotto delle soglie di cui all’art. 27 D.lgs. 127/1991:
 - Esonero automatico dall’iscrizione nell’albo dei gruppi di SIM
 - Esonero automatico dalla disciplina dell’art. 7 del Regolamento 2019/2033, considerandoli come “sufficientemente semplici” (cfr. art. 8 (1) Regolamento 2019/2033)
 - Esonero automatico dalle disposizioni in materia di governo societario su base consolidata (cfr. art. 5, comma 1-bis, del Regolamento *governance* (Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF))

Eventualmente si possono utilizzare soglie più restrittive rispetto a quelle di cui all’art. 27 D.lgs. 127/1991 e/o utilizzare anche criteri differenti (esempio: esenzione fino al raggiungimento della soglia del 50% del fatturato consolidato in servizi e attività di investimento).

Ciò adattando di conseguenza la:

- Parte Prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni
 - Titolo I – Accesso al mercato e struttura
 - Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento
 - Sezione VIII – Verifica del capitale di gruppo

Per quanto citato in precedenza in materia di direzione e coordinamento e relativa pubblicità si propone di cancellare la:

- Parte Prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni
 - Titolo I – Accesso al mercato e struttura
 - Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento
 - Sezione VII – Statuti

In quanto ridondante rispetto alle disposizioni già presenti nel Codice Civile nel caso in cui per la controllante sia applicabile l’art. 2497 e seguenti.

Adeguando conseguentemente la:

- Parte Prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni
 - Titolo I – Accesso al mercato e struttura
 - Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento
 - Sezione VI – Impresa madre nell’UE e doveri delle filiazioni finanziarie

Proposta di modifica (confronto con versione vigente e documento in consultazione)

Parte	Versione vigente	Versione oggetto della consultazione	Modifiche proposte
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni <ul style="list-style-type: none"> ○ Titolo I – Accesso al mercato e struttura <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento <ul style="list-style-type: none"> • Sezione VIII – Verifica del capitale di gruppo 	n.a.	n.a.	<p>Si propone di modificare la sezione per introdurre un'esenzione automatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dall'iscrizione all'albo dei gruppi ▪ dall'applicazione disposizioni in materia di governo societario su base consolidata (cfr. art. 5, comma 1-bis, del Regolamento governance (Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF)) <p>per i gruppi al di sotto delle soglie di cui all'art. 27 D.lgs. 127/1991 (o soglie simili)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Parte Prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni <ul style="list-style-type: none"> ○ Titolo I – Accesso al mercato e struttura <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento <ul style="list-style-type: none"> • Sezione VII –Statuti 	n.a.	n.a.	<p>Si propone di cancellare integralmente la sezione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Parte Prima – Attuazione in Italia della IFD e altre disposizioni <ul style="list-style-type: none"> ○ Titolo I – Accesso al mercato e struttura <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capitolo 2 – Gruppi di imprese di investimento <ul style="list-style-type: none"> • Sezione VI –Impresa madre nell'UE e doveri delle filiazioni finanziarie 	n.a.	n.a.	<p>Si propone di cancellare la seguente parte:</p> <p><i>“Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui alla presente Sezione: - le imprese madri nell’UE italiane e le filiazioni finanziarie italiane conformano i propri statuti a quanto previsto alla Sez. VII; - nel caso di imprese madri nell’UE, italiane o estere, e di filiazioni finanziarie estere, l’impresa madre nell’UE, nel rispetto dei vincoli locali, adotta tutte le iniziative atte a garantire risultati comparabili a quelli previsti alla Sez. VII, anche nei casi in cui la normativa dello Stato di stabilimento estero non preveda una disciplina del gruppo analoga a quella italiana. Salvo impossibilità, le clausole statutarie di cui alla Sez. VII, o formulazioni equivalenti, sono incluse negli statuti delle imprese madri nell’UE estere e delle filiazioni finanziarie estere.”</i></p>

Documento di consultazione sul Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF (osservazioni e commenti)

Premessa e base normativa

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/593

In riferimento alla direttiva delegata UE 2017/593 si menzionano:

- Articolo 8 (Relazioni dei revisori dei conti esterni): *“Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che i loro revisori dei conti esterni riferiscano almeno annualmente all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'impresa sull'adeguatezza delle disposizioni adottate dall'impresa in applicazione dell'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e del presente capo.”*;
- Il fatto che al punto precedente con “presente capo” si intende il “CAPO II - SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI FONDI DEI CLIENTI” della citata direttiva delegata (2017/593);
- Il fatto che gli articoli del sopracitato Capo si riferiscono chiaramente a intermediari che detengono strumenti finanziari e/o fondi dei clienti. Si elencano per memoria gli articoli e le rispettive rubriche:
 - Articolo 2 - Salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti
 - Articolo 3 - Deposito degli strumenti finanziari dei clienti
 - Articolo 4 - Deposito dei fondi dei clienti
 - Articolo 5 - Impiego degli strumenti finanziari dei clienti
 - Articolo 6 - Uso improprio dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà
 - Articolo 7 - Dispositivi di governance relativi alla salvaguardia degli attivi dei clienti

DIRETTIVA (UE) 2014/65

In riferimento alla direttiva UE 2014/65 si menzionano:

- Articolo 16 (paragrafo 8): *“Quando detengono strumenti finanziari appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà di questi ultimi, segnatamente in caso di insolvenza dell'impresa di investimento, e per impedire che gli strumenti finanziari dei clienti siano utilizzati dall'impresa di investimento per conto proprio, salvo accordo esplicito dei clienti stessi”*;
- Articolo 16 (paragrafo 9): *“Quando detengono fondi appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di questi ultimi e per impedire che i fondi dei clienti siano utilizzati dalle imprese per conto proprio, salvo nel caso degli enti creditizi”*;
- Articolo 16 (paragrafo 10): *“Un'impresa di investimento non conclude contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti”*.

D.LGS. 58/1998 (“TUF”)

In riferimento al TUF si menzionano:

- Art. 22 (Separazione patrimoniale): *“1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, **gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti** dalla Sim, dall'impresa di investimento UE, dall'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, dalla Sgr, dalla società di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei*

creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, la Sim, l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, la Sgr, la società di gestione UE, il GEFIA UE, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. La Sim, l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, la Sgr, la società di gestione UE e il GEFIA UE non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.”

- *Art. 23 (Contratti), comma 4-bis: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate.”*

Analisi e proposte di modifica

Per quanto citato in precedenza si propone di chiarire nel regolamento in oggetto quanto segue:

- Gli intermediari che non possono detenere beni dei clienti (cfr. art. 28 del regolamento in oggetto) non devono predisporre il “documento descrittivo” di cui all'art.23(7) della versione in consultazione del regolamento
- I soggetti incaricati della revisione legale dei conti per l'esercizio di riferimento degli intermediari citati al punto precedente non devono redigere la “relazione annuale” di cui all'art. 23(7) della versione in consultazione del regolamento
- Gli intermediari che non possono detenere beni dei clienti (cfr. art. 28 del regolamento in oggetto) non devono nominare il “Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti” (cfr. art. 29 del regolamento in oggetto)

Oppure, più semplicemente, si propone di specificare che agli intermediari che non possono detenere beni dei clienti si applica solo l'art. 28 del regolamento in oggetto.

Proposta di modifica (confronto con versione vigente e documento in consultazione)

Articolo	Versione vigente	Versione oggetto della consultazione	Modifiche proposte
Art. 23(7)	Gli intermediari assicurano che i soggetti incaricati della revisione legale dei conti per l'esercizio di riferimento trasmettono entro il 30 giugno e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio alla Banca d'Italia una relazione annuale che illustra i presidi adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto della presente Parte 3 del regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis, del TUF e dalle relative disposizioni attuative.	<p><u>7. Gli intermediari predispongono un documento descrittivo sulle procedure organizzative e i sistemi di controllo adottati, nell'esercizio di riferimento, in attuazione della disciplina in materia di deposito e sub-deposito, e che attesta la loro conformità alle norme. Gli intermediari assicurano che i soggetti incaricati della revisione legale dei conti per l'esercizio di riferimento redigano e trasmettono entro il 30 giugno e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio alla Banca d'Italia una relazione annuale che, utilizzando come fonte informativa il documento descrittivo, illustra i presidi adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto della presente Parte 3 del regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis, del TUF e dalle relative disposizioni attuative. Gli intermediari trasmettono la relazione, corredata del documento descrittivo, alla Banca d'Italia entro il 30 giugno e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.</u></p>	<p>Si propone di specificare che gli intermediari oggetto dell'art. 23(7) sono quelli diversi da quelli di cui all'art. 28.</p> <p>La finalità della proposta è quella di chiarire l'esclusione degli intermediari che non hanno la detenzione dall'obbligo di redazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte di questi intermediari del "documento descrittivo" • dei relativi revisori legali della "relazione annuale"
Art. 29	Gli intermediari designano un responsabile unico, con adeguate competenze, per la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti. Nel rispetto del principio di proporzionalità, il responsabile designato può anche non essere unicamente preposto a questo compito.	Gli intermediari designano un responsabile unico, con adeguate competenze, per la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti. Nel rispetto del principio di proporzionalità, il responsabile designato può anche non essere unicamente preposto a questo compito.	Si propone di specificare che gli intermediari oggetto dell'art. 29 sono quelli diversi da quelli di cui all'art. 28.

Proposta alternativa:

Articolo	Versione vigente	Versione oggetto della consultazione	Modifiche proposte
Art. 20	<p>1. Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento quando: ricevono in deposito i beni dei clienti; li depositano (disponibilità liquide) o sub-depositano (strumenti finanziari) presso soggetti terzi; sono abilitati a disporre dei conti di deposito intestati ai clienti.</p> <p>2. Le soluzioni organizzative e procedurali, la cui definizione puntuale è rimessa agli intermediari, sono adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, esse sono idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario).</p>	<p>1. Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento quando: ricevono in deposito i beni dei clienti; li depositano (disponibilità liquide) o sub-depositano (strumenti finanziari) presso soggetti terzi; sono abilitati a disporre dei conti di deposito intestati ai clienti.</p> <p>2. Le soluzioni organizzative e procedurali, la cui definizione puntuale è rimessa agli intermediari, sono adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, esse sono idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario).</p>	<p>Si propone di aggiungere al comma 1 la seguente frase finale:</p> <p>"A questi ultimi si applica solo l'articolo 28."</p>